



Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO

*in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE
889/08 e s.m. e i*

Reg.07

Ed.03 Rev. 04
Data 05.03.2018

Pag. 1 di 36

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	COMPILATO DA RQ	VERIFICATO E APPROVATO DA AU
00	09.02.2016	<i>Prima emissione</i>	Stefano Rosini	Michele Blasi Franco Valfrè
01	06.04.2017	<i>Modifiche a seguito di Osservazioni ACCREDIA</i>	Stefano Rosini	Michele Blasi Franco Valfrè
02	13.11.2017	<i>Modifiche a seguito di Osservazioni ACCREDIA</i>	Stefano Rosini	Michele Blasi Franco Valfrè
03	06.02.2018	<i>Modifiche a seguito di Osservazioni Mipaaf del 05.02.2018</i>	Stefano Rosini	Michele Blasi Franco Valfrè
04	05.03.2018	<i>Modifiche a seguito del Prot. Mipaaf 3223 del 05.03.2018</i>	Stefano Rosini	Michele Blasi Franco Valfrè
05				
06				
07				

Copia n° _____ consegnata a _____ copia controllata copia non controllata



Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO

*in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE
889/08 e s.m. e i*

Reg.07

Ed.03 Rev. 04
Data 05.03.2018

Pag. 2 di 36

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.1	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
3.2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7
4	GENERALITÀ	8
4.1	SOGGETTI RICHIEDENTI	8
5	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	9
5.1	INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO	9
6	LA VALUTAZIONE	12
6.1	LA VERIFICA DOCUMENTALE	12
6.2	CONFORMITÀ AZIENDALE.....	13
6.3	CERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI OTTENUTI CON METODO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA....	16
6.4	NORME DI CONVERSIONE	18
7	USO E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI	20
7.1	L'ETICHETTATURA	20
8	MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CONTROLLO	21
9	OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CONTROLLATI	22
9.1	CAMBIO DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO – OPERAZIONI DA PARTE DEL DQA.....	23
10	PROCEDURE DI SORVEGLIANZA	24
10.1	VISITA DI SORVEGLIANZA	25
10.2	VERIFICHE DI PRODOTTO	26
11	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	26
11.1	MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	26
11.2	MISURE ADOTTATE IN CASO DI NON CONFORMITÀ	27
11.3	I CONTROLLI RINFORZATI	31
12	PROCEDURE PER I RECLAMI E I RICORSI	33
12.1	IL RECLAMO.....	33
12.2	I RICORSI.....	33
13	ATTIVITÀ DI PROVA (VERIFICHE ANALITICHE)	34
13.1	ASPETTI RELATIVI AI RISULTATI ANALITICI	34
14	PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	35
15	DOCUMENTI APPLICABILI	36

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 3 di 36
---	--	---

1 Introduzione

Si definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (di seguito denominato «regolamento»), nel regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nel Regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e nel DM n. 18354 del 27.11.2009 (e successiva comunicazione Mi.P.A.A.F. n. 750 del 22.11.2010) durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale.

Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati, agli animali d'allevamento e ai prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente gli obiettivi di produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura nonché di adottare metodi di produzione che rispettino i cicli naturali; che salvaguardino le risorse naturali - quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria - favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio; che mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica; che garantiscano il benessere degli animali; che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.

In tale contesto, la conoscenza approfondita del quadro normativo sopra descritto - e di tutte le successive modificazioni ed integrazioni - oltre che di tutta la normazione applicativa nazionale e regionale è condizione essenziale per le aziende che intendono assoggettarsi al sistema di controllo di DQA Dipartimento Qualità Agroalimentare srl (d'ora in poi DQA) ed ottenere la certificazione a commercializzare prodotti biologici.

Con la presentazione della notifica e la sottoscrizione del contratto di assoggettamento l'operatore richiedente garantisce di possedere le conoscenze e le competenze professionali adeguate.

2 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce e descrive le regole applicate dall'OdC DQA per l'espletamento dell'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. CE 889/2008 e Reg. (CE) 1235/2008.

La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo l'iter procedurale standardizzato dall'OdC nonché sulla base di risconti documentali e sulla valutazione dei risultati di eventuali analisi svolte su campioni di prodotto prelevati nelle aziende controllate.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 4 di 36
---	--	---

La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata alle produzioni agricole ed agroalimentari di origine vegetale e/o animale ed i soggetti beneficiari possono essere, nelle varie fasi della filiera, le aziende agricole, di preparazione, di commercializzazione.

L'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che sia rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema, nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale.

Qualsiasi organizzazione Cliente - persona fisica, giuridica,- le cui attività ricadano nel settore agroalimentare ha l'accesso ai servizi di certificazione dall'OdC DQA se e solo se s'impegna contrattualmente ad osservare le regole fissate dal presente Regolamento,

L'applicazione del Regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione nei confronti di tutti coloro che chiedono e/o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di certificazione dall'OdC DQA.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia l'OdC DQA.

Il Regolamento si applica a tutte le aziende controllate ai sensi delle norme:

- Reg. (CE) 834/2007;
- Reg. 889/2007 ;
- Reg. 1235/2008;

e successive integrazioni e modificazioni e alle:

- Certificazioni dei prodotti agroalimentari in accordo a documenti normativi nazionali/internazionali volontari, regole tecniche o specifiche.

DQA, quale OdC accreditato da ACCREDIA, opera secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica ISO/IEC 17065:2012 per lo schema di certificazione di prodotto da agricoltura biologica.

3 Termini e definizioni e riferimenti normativi

3.1 Termini e definizioni

Azienda idonea: azienda che soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico e quindi entrare nel sistema di controllo.

Azienda non idonea: azienda che non soddisfa i requisiti per iniziare l'attività in biologico ed quindi entrare nel sistema di controllo.

Azione correttiva: azione intrapresa dall'Operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni / condizioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi.

Campione: quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote omogenee di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica.

Documento giustificativo: Il documento di cui all'art. 29 Reg. CE 834/2007 e all'articolo 6 del DM 18321/2012 emesso a tutti gli operatori assoggettati al sistema al controllo. La vigenza del

	<p style="text-align: center;">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p style="text-align: center;"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 5 di 36</p>
---	---	--

documento giustificativo e l'emissione del correlato Certificato di Conformità di cui all'art. 7 del medesimo DM, abilitano l'operatore ad emettere dichiarazioni di conformità e quindi a definire biologici e/o in conversione i prodotti commercializzati sia tramite etichettatura sia tramite indicazioni sui documenti fiscali di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisca ad un prodotto conforme.

Certificato di conformità: documento contenente le informazioni minime previste dall'allegato VII del Decreto 18321/2012 che riporta l'elenco dei prodotti con le relative indicazioni di conformità al metodo di produzione biologico, valido solo se allegato al Documento giustificativo così come previsto dall'art.7 del DM 18321.

Certificato di transazione/di partita: documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/07 che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica.

Dichiarazione di conformità: dichiarazione espressa dall'Operatore nel documento fiscale (documento di trasporto o fattura) e/o su moduli precostituiti da DQA e/o sull'etichetta, con cui dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul documento giustificativo.

Dichiarazione dell'operatore art.63 del Reg.CE 889/2008: dichiarazione di cui all'art.63 del Reg.CE 889/2008 relativa all'impegno dell'Operatore e alle misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e precauzionali per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti biologici.

Diffida: consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta. Il mancato rispetto di una diffida comporta la irrogazione di una diffida definitiva.

Esclusione dal sistema di controllo: consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte di DQA e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dagli elenchi degli Operatori biologici come previsto dal DECRETO MINISTERIALE n. 2049 del 1° febbraio 2012. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.

Inosservanza: è un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Comporta l'applicazione di una diffida.

Irregolarità: è un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali nello status aziendale. Comporta l'applicazione della soppressione delle indicazioni biologiche.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 6 di 36
---	--	---

Infrazione: è un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'Odc e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Comporta l'applicazione della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo.

Laboratorio di prova: laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in possesso di accreditamento ACCREDIA, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano DQA.

Non conformità: azione o situazione di inadempienza a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specificazioni tecniche per le produzioni biologiche; viene classificata secondo il principio della gradualità in inosservanza, irregolarità e infrazione.

Operatore: persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi, prodotti d'origine agricola vegetali o animali, o che effettua condizionamento, distribuzione e commercializzazione di tali prodotti, o che effettuano raccolta spontanea di prodotti vegetali. L'Operatore è l'unico responsabile della implementazione in azienda del metodo colturale biologico ed ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino i requisiti su cui è basata la certificazione.

Rapporto di prova: documento che presenta i risultati della prova analitica ed altre informazioni ad essa relative.

Reclamo: contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di DQA, o relative ad Operatori, o relative ai prodotti certificati.

Ricorso: la controversia attivata dall'Operatore avversa a decisioni prese da DQA.

Sistema di controllo: organizzazione di tutte le attività di controllo, delle regole e delle procedure per la valutazione della conformità al Reg. (CE) 834/2007.

Sospensione della certificazione: può riguardare una o più attività (produzione vegetale, produzione zootecnica e preparazione), una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia effetto su altre attività o unità produttive e non comprometta la affidabilità dell'operatore. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nel provvedimento stesso, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni, se del caso anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. CE 834/2007. Il mancato rispetto di una sospensione comporta l'applicazione del più grave provvedimento dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 7 di 36
---	--	---

Soppressione Cautelativa delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: consiste nel divieto, in via provvisoria, di commercializzazione nella filiera del biologico un determinato prodotto a causa di fondati sospetti. Quando irrogata una soppressione cautelativa, il provvedimento deve indicare il termine (perentorio e non superiore a 20 giorni) entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura. Può rivelarsi necessaria la richiesta da parte dell'DQA di ulteriori chiarimenti. Terminata la fase della acquisizione delle evidenze necessarie, la definizione della misura cautelare deve avvenire in un tempo che non può essere eccedente 30 gg. eventualmente prolungabili – per giustificati e fondati motivi – per ulteriore 30 gg.

Soppressione delle indicazioni di conformità rese su prodotto biologico: comporta il divieto per l'Operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione del più grave provvedimento della sospensione della certificazione.

Richiedente: Organizzazione (azienda) o associazione di aziende o ente che richiede all'Organismo di Certificazione DQA di ottenere la certificazione/attestazione di conformità di uno o più prodotti agroalimentari. Nel caso specifico può identificarsi contestualmente con il Cliente e Licenziatario.

Cliente: Parte responsabile del prodotto, processo o servizio che può garantire che sia attuata l'assicurazione della qualità. La definizione può applicarsi a diverse figure, nel caso può identificarsi contestualmente con il Richiedente e con il Licenziatario.

Licenziatario: Organizzazione (azienda) o associazione di aziende o ente che ha ottenuto dall'Organismo di Certificazione DQA la Licenza d'uso della certificazione/attestazione e/o del marchio di conformità di uno o più prodotti agroalimentari.

3.2 Documenti di riferimento

Statuto DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl	Atto costitutivo della società
Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12	Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
Norma italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 2005	Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali
Norma italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005	"Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e di taratura"
Norma italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17050: 2005	Valutazione della conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: Requisiti generali
Norma italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005	Valutazione della conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: Documentazione di supporto
Norma italiana UNI CEI EN 45020:2007	Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse.
Regolamenti, Circolari e prescrizioni ACCREDIA	
Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive m. e i.	del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 8 di 36</p>
---	---	---

	<i>biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91</i>
<i>Regolamento (CE) n. 889/2008 e sue successive m. e i.</i>	<i>della Commissione del 5 settembre 2008 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli</i>
<i>Regolamento (CE) n. 1235/2008</i>	<i>della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi Terzi</i>
<i>Disposizioni nazionali e Regionali relative all'applicazione del Reg. CE 834/2007</i>	<i>Vedi Cfr. RR_NORM_ITA_BIO</i>
<i>Manuale Qualità di DQA srl</i>	<i>Procedure, istruzioni e Regolamenti ad esso collegate</i>
<i>Decreto Ministeriale n.16954 del 29/10/2010</i>	<i>Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici</i>

Per la normativa e la legislazione di riferimento elencata è da intendersi applicabile l'ultima edizione pubblicata o le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4 Generalità

Nel presente paragrafo si indicano i criteri generali di comportamento che DQA si impegna a rispettare.

1. La richiesta di ingresso al Sistema dei controlli può essere inoltrata senza alcuna limitazione o discriminazione degli operatori che, in conformità e/o equivalenza alla normativa vigente, producono, preparano, immagazzinano, commercializzano, distribuiscono e importano prodotti rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07, del Reg. CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni;
2. DQA applica in tutte le proprie strutture, comprese le periferiche, le procedure vigenti e le specifiche di spesa, stabilite sulla base dei tariffari approvati, garantendo l'uniformità di applicazione;
3. DQA si impegna a rispondere a richieste di informazioni ufficiali inoltrate dalle organizzazioni entro 10 gg lavorativi dal ricevimento;
4. DQA non obbliga le organizzazioni aderenti all'utilizzo di altri servizi erogati dall'ente stesso.

4.1 Soggetti richiedenti

- Aziende di produzione: aziende agricole di produzione vegetale e/o zootecnica o di animali da acquacoltura o di lieviti;
- Aziende agricole di produzione che condizionano e/o trasformano e/o commercializzano ai

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 9 di 36
---	--	---

sensi della normativa vigente, prevalentemente materie prime di propria produzione.

- Aziende di preparazione – industrie alimentari (commercializzazione): operatori che, in conformità e/o equivalenza alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, effettuano operazioni di conservazione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti alimentari), il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano tali prodotti sul mercato all'interno dell'Unione Europea, e/o l'apportano modifiche all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico. Rientrano in questa categoria anche le industrie mangimistiche, e la vendita al dettaglio di prodotti sfusi e/o preincartato o la commercializzazione ovvero tutte le operazioni previste dal reg. CE 834/07, reg. CE 889/08 e s.m.
- Raccoglitori dei prodotti spontanei: operatori che raccolgono prodotti vegetali commestibili che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole così come stabilito dal art. 12, § 2 del Reg. 834/07 e, per l'Italia, dell'art. 8 comma 1 del D. Lvo 220/95.
- Aziende che importano da paesi terzi: operatori che importano prodotti ottenuti con metodo biologico da Paesi Terzi (extra U.E.) secondo le procedure dell'art. 32 e dell'art. 33 del reg. CE 834/07 del art. 34 del Reg. CE 889/08 e al reg. CE 1235/08 nonché del DM 18354 del 27/11/09 e successive modifiche ed integrazioni.
- Esportatori: Operatori che commercializzano all'esterno dell'Unione Europea prodotti Biologici ottenuti in conformità e/o equivalenza al reg. CE 834/07;
- Aziende che operano in Paesi Terzi (equivalenza e/o conformità al Reg. CE 834/07 e s.m. e i.)

5 Schema di certificazione

5.1 Inserimento nel sistema di controllo

5.1.1 Notifica di attività di produzione con metodo Biologico

La notifica di attività con metodo biologico, informatica come previsto dal DM 2049 del 01/02/2012, equivale alla richiesta di assoggettamento al sistema di produzione con metodo biologico.

Successivamente l'operatore compila il modulo (MOD_ASS_BIO) in triplice copia, inviandone una copia al DQA, la seconda all'Autorità competente per il territorio e la terza conservata dall'operatore stesso.

L'invio della suddetta documentazione si ritiene valido solo se inviata tramite PEC o raccomandata A.R.

Qualora la realtà operativa subisse delle variazioni sostanziali l'operatore dovrà provvedere a comunicare la Variazione come previsto al paragrafo 5.1.5

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 10 di 36
---	--	--

A seguito della notifica e della ricezione del MOD_ASS_BIO il DQA provvede ad effettuare la verifica documentale e:

- in caso di esito positivo: procede secondo quanto previsto dall'iter di certificazione;
- in caso di esito negativo:
 - contratto non firmato: comunica sia all'operatore che all'autorità competente la propria impossibilità a svolgere, nel caso specifico, le funzioni per cui è stata autorizzata;
 - in caso di necessità di integrazioni: provvede a richiedere le integrazioni necessarie.

5.1.2 Modalità di gestione del Contratto di Certificazione

Con il Contratto di certificazione (MOD_CONT_BIO) l'operatore:

- conferma la richiesta di assoggettamento al sistema di controllo DQA accettando le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione di DQA e delle relative modifiche;
- dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare tutto quanto prescritto dal presente documento ed eventuali allegati;
- sottoscrive l'informativa circa l'uso dei dati personali da parte di DQA.

Lista documenti necessari per l'ammissione al sistema di controllo

Per tutti gli operatori:

- evidenza dell'invio della Notifica informatica comunicata all'Autorità Competente
- copia del versamento dell'acconto eventualmente richiesto nel tariffario vigente;
- lo statuto e l'elenco dei soci (laddove applicabile)
- iscrizione alla CCIAA;
- copia del certificato di attribuzione della P.IVA;
- dichiarazione dell'operatore ai sensi del art. 63 del Reg. CE 889/08; (MOD_REL_BIO ANIMVEG e MOD_REL_BIO ANIMVEG_A)
- copia timbrata e firmata del regolamento Tecnico interno per la certificazione.

Aziende di produzione:

- documentazione probante il possesso o il diritto d'uso delle superfici e degli immobili dichiarati. In particolare:

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 11 di 36</p>
---	---	---

- copia certificati di partita catastale;
- copia documentazione comprovante il titolo di possesso e la disponibilità dei terreni
- Planimetria catastale dell'azienda con evidenziati i confini aziendali;
- Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio;
- Programma annuale di produzione. Tale programma di produzione, nell'anno di ingresso, può essere notificato in qualunque momento ma non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo.
- Piano di gestione delle produzioni agricole in conformità all'art. 63 del reg. CE 889/08; nel caso di aziende che facciano la raccolta spontanea, piano di gestione della raccolta spontanea in conformità all'art. 63 del Reg. CE 889/08;
- Nel caso l'azienda intenda sottoporre a controllo e certificazione anche l'attività zootecnica e/o apistica condotta con metodo biologico deve essere allegata anche la seguente documentazione:
 - Notifica attività zootecnica;
 - Documenti a completamento della stessa: Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche, Piano di gestione dell'allevamento o analoga documentazione aziendale che contenga le medesime informazioni;
 - Il programma annuale di produzioni animali. L'azienda apistica dovrà, invece, presentare il programma annuale di produzione apistica. Tale programma di produzione, nell'anno di ingresso, può essere notificato in qualunque momento ma non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo;
 - Planimetria catastale delle strutture dell'allevamento;
 - Certificati e visure catastali relativi ai terreni e fabbricati
 - Copia delle autorizzazioni sanitarie;
- Nel caso in cui vengano effettuate lavorazioni presso stabilimenti terzi questi, se non assoggettati possono essere notificati dall'operatore controllato quali proprie unità di lavorazione e deve essere fornita copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento, nel quale risultino i seguenti elementi:
 - Impegno da parte dell'operatore terzo di operare conformemente a quanto previsto, di propria competenza dal Reg. CE 889/08;

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 12 di 36</p>
---	---	---

- L'impegno a dare comunicazione preventiva della data di inizio lavorazione;
- L'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da DQA ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.
- Se l'azienda svolge anche attività di condizionamento/trasformazione/immagazzinamento/distribuzione delle proprie produzioni, deve essere allegata anche la documentazione richiesta di seguito.

Aziende di preparazione alimentare: devono allegare la documentazione identificativa dei locali destinati al magazzinaggio ed alla lavorazione delle produzioni, ed in particolare:

- notifica attività di preparazione e/o richiesta di servizi;
- copia delle autorizzazioni sanitarie inclusa la planimetria dello stabilimento con la relativa destinazione d'uso dei locali;
- Piano di gestione della trasformazione in conformità all'art. 63 del Reg CE 889/08

5.1.3 Sospensione

Il mancato versamento della tariffa dovuta a DQA comporta l'immediata sospensione della procedura di valutazione (cfr. Art. 28 § Reg. CE 834/07 – "Obbligo della Tariffa")

5.1.4 Notifica di variazione e/o Richiesta di servizi di Variazione

In caso di variazione sostanziale delle condizioni che hanno permesso l'ingresso al sistema dei controlli, il responsabile legale dell'azienda deve comunicare al DQA con le modalità espresse ai paragrafi precedenti le variazioni avvenute.

La notifica di variazione deve essere spedita via PEC o tramite raccomandata A.R., senza alcun onere aggiuntivo entro 30 gg. dall'avvenuta modifica.

La presentazione della suddetta notifica può determinare, da parte del DQA, la necessità di una integrazione della valutazione della conformità, solo per le variazioni apportate.

6 La Valutazione

6.1 La verifica documentale

Al momento della ricezione della documentazione, il DQA nella funzione di RTSI effettua la valutazione preliminare della documentazione ricevuta.

Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione il RTSI informerà, per tramite di SA, l'operatore di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative rispetto ai requisiti richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata la documentazione integrativa.

Se entro i termini previsti l'operatore non provvede all'adeguamento della documentazione, il DQA considera decaduta la domanda di ingresso.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 13 di 36</p>
---	---	---

A seguito del decadimento della suddetta domanda, l'operatore potrà ripresentare nuova istanza di adesione con conseguente nuovo addebito della tariffa dovuta.

Qualora la verifica documentale abbia esito positivo RTSI programmerà, al massimo entro 90 gg dalla chiusura della verifica documentale, la prima visita di controllo, con lo scopo di:

- stabilire la conformità o meno degli aspetti strutturali-gestionali e del processo produttivo svolto dall'azienda rispetto alle prescrizioni generali e specifiche contenute nel Reg. CE 834/07 e 889/08 e successive integrazioni e modifiche
- verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate.

A tal proposito RTSI provvede ad assegnare ad un ISP la visita d'ingresso, così come previsto dal Reg. 01 da considerarsi parte integrante del presente Regolamento, affidando lui il compito di:

- accertare l'adeguatezza delle strutture, dell'organizzazione e della gestione del processo produttivo ai fini della corretta applicazione dei Reg. CE 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- verificare il sistema di registrazione della qualità inerenti la gestione dei processi produttivi, consegna dei registri richiesti dalle Autorità competenti o direttamente da DQA, e fornisce all'operatore le indicazioni utili alla loro corretta compilazione.

DQA provvede a pianificare la visita iniziale solo dopo la verifica dell'avvenuto versamento.

6.2 Conformità aziendale

Ricevuta la documentazione di verifica dall'ispettore RTSI provvede alla valutazione della stessa e all'invio della relazione dettagliata al Comitato di Delibera del DQA, il quale è l'unico tenuto a fornire il giudizio di ammissibilità al Sistema di Controllo.

Il CDB, in questa fase valuta, oltre la relazione di RTSI in merito alle verifiche, documentali ed ispettive, svolte, anche i contenuti della dichiarazione dell'operatore di cui all'art 63 del Reg. CE 889/08, presentata in fase di notifica.

La decisione finale di ammissione viene deliberata dal Amministratore Unico DQA o da un suo delegato.

Qualora nascessero richieste di riduzione del periodo di conversione saranno valutate se supportate da adeguati elementi oggettivi e documentati e la applicazione della relativa decisione è vincolata, quanto richiesto dalle disposizioni normative, al parere delle autorità pubbliche competenti.

La valutazione di conformità e/o equivalenza per quanto concerne le aziende zootecniche può essere decisa dal CDB preventivamente autorizzato dal Comitato di Indirizzo ed Imparzialità di DQA.

Il pronunciamento del Comitato di Delibera, comunicato mediante verbalizzazione della riunione, può identificarsi come Positivo o negativo, di seguito si descrivono le due casistiche:

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 14 di 36
---	--	--

Positivo:

A seguito del pronunciamento positivo si potrà:

- emettere entro e non oltre 120 gg. dalla notifica il MOD_ATT_BIO – Documento Giustificativo attestante la conformità dell’azienda ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente sull’agricoltura biologica¹;
- iscrivere l’operatore nell’elenco degli Operatori Controllati;
- inviare all’operatore il Documento.

Negativo:

In caso di decisione negativa, il Comitato nel verbale della riunione riporta le seguenti informazioni:

- denominazione e sede dell’operatore;
- indirizzo e/o località del/i sito/i produttivi valutata/i
- data di valutazione da parte del Comitato di Delibera
- motivazioni della causa del diniego del riconoscimento
- tempi e modalità di eventuali ricorsi con relativi riferimenti normativi e procedurali

Al termine della riunione, il Comitato da mandato ad SA di inviare la comunicazione di non ammissione all’operatore mediante comunicazione PEC o raccomandata a.r., in cui siano riportate le motivazioni che hanno portato ad una valutazione negativa della pratica, nonché le azioni correttive richieste con i relativi tempi di risoluzione da intraprendere ai fini della soluzione delle cause che hanno portato alla non ammissione.

L’operatore non ammesso al fine di rientrare nel sistema deve dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni correttive proposte fornendo evidenza oggettiva delle stesse.

RTSI riceve per mezzo di SA la documentazione probante l’applicazione delle azioni correttive al fine di provvederne alla valutazione.

Qualora ai fini della risoluzione dei rilievi emersi, siano sufficienti evidenze documentali per l’ammissione al sistema di controllo, e queste siano esaustive, RTSI provvede a darne

¹ Nel caso di aziende zootecniche/apistiche saranno indicate le eventuali deroghe, previste dal reg. CE 889/08 e dalle disposizioni applicative nazionali, concesse in fase di valutazione.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 15 di 36</p>
---	---	--

comunicazione al CD, il quale delibererà in merito, qualora, invece, non siano sufficienti evidenze documentali, il RTSI predispone una nuova verifica ispettiva specificandone il campo di applicazione.

L'iter di valutazione della documentazione di verifica segue quanto descritto al paragrafo precedente.

Qualora l'operatore che ha ricevuto il pronunciamento negativo da parte del Comitato non provvede all'esecuzione delle azioni correttive necessarie entro i tempi stabiliti, la domanda di ingresso al sistema di certificazione viene automaticamente considerata decaduta e l'operatore potrà provvedere con una nuova pratica.

In ogni caso al termine del procedimento amministrativo il DQA provvede a comunicare l'esito della stessa attraverso il SIB o sistemi informativi regionali.

Il DQA, pertanto, al termine del processo di notifica rilascia all'operatore, entro e non oltre 120 gg. dalla data di attribuzione del n° univoco di identificazione da parte del SIB, il MOD_ATT_BIO – Documento Giustificativo contenente le seguenti informazioni:

- Nome indirizzo e codice dell'OdC;
- Denominazione e sede dell'operatore;
- Anagrafica completa dei siti sottoposti al controllo;
- appezzamenti sottoposti a controlli:
 - Colture suddivise per appezzamento;
 - Modalità di conversione;
- Settori produttivi oggetto di valutazione;
- ID. DQA dei soggetti controllati;
- Riferimenti normativi di riferimento;
- Data controllo: gg/mese/anno dell'ultimo controllo utile all'emissione del documento giustificativo;
- Data di inizio e fine validità;
- Deroghe concesse;
- Firma Amministratore Unico.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 16 di 36</p>
---	---	---

Il documento ha un periodo di validità di 36 mesi.

Al fine del mantenimento della validità del Documento Giustificativo, DQA valuta il mantenimento delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, mediante verifiche di sorveglianza periodiche.

Al fine del mantenimento dell'idoneità aziendale, DQA provvederà triennialmente ad effettuare una valutazione di tutti gli elementi emersi dalle visite di sorveglianza svolte.

Resta inteso che il Documento Giustificativo resta valido fino a revoca dello stesso da parte di DQA.

Le modalità di utilizzo del suddetto documento giustificativo sono riportate per ciò che attiene la parte generale nel Reg. 02 e nelle istruzioni ad esso allegate (IO_08), inoltre per le filiere BIO, questo può essere utilizzato dall'operatore con i seguenti scopi:

- informare i propri clienti dell'avvenuto ingresso al sistema dei controlli;
- iscrizione agli albi regionali degli operatori.

Il documento giustificativo non costituisce certificazione di prodotto e pertanto non autorizza l'operatore ad utilizzarlo nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali.

Al momento del rilascio del Documento Giustificativo, l'operatore viene iscritto nell'"Elenco degli operatori controllati" (RR-EA).

Il DQA aggiorna mensilmente il suddetto elenco che è da considerarsi pubblico e presentato nel sito www.dqacertificazioni.it.

6.3 *Certificazione ed etichettatura dei prodotti ottenuti con metodo di agricoltura biologica*

La certificazione stabilisce la conformità e/o equivalenza del processo produttivo ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria vigente ed, eventuali, disposizioni applicative nazionali.

La suddetta certificazione viene rilasciata da DQA mediante il certificato di conformità (MOD_CERPRO) e/o equivalenza, che comprende l'elenco dei prodotti certificati per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità e/o equivalenza.

Il certificato può essere emesso, solo dopo:

- L'ammissione dell'operatore al sistema dei controlli DQA (cfr. § 6.2);
- 12 mesi dalla data di comprovata adozione del metodo di produzione biologico (aziende agricole);
- l'invio del PAP (Programma Annuale di Produzione) – aziende agricole/zootecniche/apistiche:

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 17 di 36
---	--	--

L'operatore "agricolo" deve provvedere ad inviare il PAP dell'annata agraria in corso entro il 31.01 di ogni anno oppure secondo quanto stabilito dalle norme attuative e/o sistemi informatizzati regionali/locali.

Nel caso di nuovi inserimenti all'interno del sistema di certificazione l'operatore può notificare il PAP in qualsiasi momento sempre comunque al massimo entro 30 gg dalla data di accesso al sistema dei controlli.

Qualora ci fossero, in corso di anno, variazioni significative nelle colture praticate, queste devono essere comunicate al DQA al massimo entro 15 gg. dall'avvenuta modifica e comunque prima della raccolta e lavorazione del prodotto.

Per l'azienda che presenta anche attività di certificazione zootecnica, l'operatore oltre al PAP deve inviare con le medesime tempistiche anche:

- Programma Annuale delle Produzioni Animali (az. zootecniche)
- Programma Annuale di produzione Apistica (az. Apistiche)
- l'invio del PAL (Programma Annuale di Lavorazione) – aziende di condizionamento/trasformazione/commercializzazione:

L'operatore deve provvedere ad inviare il PAL dell'annata agraria in corso entro il 31.01 di ogni anno oppure secondo quanto stabilito dalle norme attuative e/o sistemi informatizzati regionali/locali.

Nel caso di nuovi prodotti all'interno del sistema di certificazione l'operatore deve inviare il PAL aggiornato al massimo entro 30 gg. dall'avvenuta modifica e comunque prima della lavorazione del prodotto.

Nel caso di nuovi inserimenti all'interno del sistema di certificazione l'operatore può notificare il PAL in qualsiasi momento sempre comunque al massimo entro 30 gg dalla data di accesso al sistema dei controlli.

Qualora ci fossero, in corso di anno, variazioni significative, queste devono essere comunicate al DQA al massimo entro 15 gg. dall'avvenuta modifica e comunque prima della raccolta e lavorazione del prodotto.

- svolgimento, con esito positivo della verifica annuale di sorveglianza;
- saldo delle tariffe dovute.

Il certificato viene emesso da DQA su apposita richiesta (MOD_CERT_PROD_PRIM – se trattasi di produzione primaria - MOD_CERT_PROD_TRASF – se trattasi di prodotti trasformati) dell'operatore al massimo entro 15 gg. lavorativi della stessa.

Qualora DQA sia nelle condizioni di non emettere il suddetto certificato provvede ad addurre motivazione ufficiale.

La durata del certificato di conformità e/o equivalenza è di 18 mesi in ogni caso non deve superare il periodo di validità del documento giustificativo associato, al termine del quale, qualora non ci siano motivazioni avverse, DQA provvede alla nova emissione.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 18 di 36</p>
---	---	---

Oltre al certificato di conformità dell'azienda, DQA, su esplicita richiesta dell'operatore, può rilasciare documenti di certificazione attestanti la conformità di specifiche partite o lotti di produzione (Certificato di lotto) fermo restando la possibilità di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive.

Il suddetto certificato emesso in duplice copia di cui una viene destinata all'operatore richiedente, mentre l'altra al soggetto acquirente della merce.

6.4 Norme di conversione

Per ciò che attiene le aziende che operano in regime di conversione il DQA opera in conformità a quanto previsto dal Capo 5 del Reg. 889/08, come di seguito riportato:

Vegetali e prodotti vegetali

DQA considera biologici i vegetali e prodotti vegetali quando le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n.834/2007 e al capo1 del Reg. 889/08 nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del Reg. 889/08, sono state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

È possibile riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori nei seguenti casi:

- a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione;
- b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica; in questo caso è necessario ottenere prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

In questo caso DQA provvede ad acquisire e ad inviare all'Autorità competente la richiesta dell'operatore le evidenze oggettive comprovanti le condizioni di cui sopra e richiedere parere sulla riduzione del periodo di conversione all'Autorità competente.

Nei casi in cui invece le terre siano state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, il DQA provvede a informare delle evidenze acquisite l'autorità competente la quale può decidere di prorogare il periodo di conversione.

Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 19 di 36</p>
---	---	--

- a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;
- b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

DQA applica le norme di conversione di cui al par. precedente all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.

Il DQA, in deroga a quanto sopra esposto, prevede la possibilità di riduzione il periodo di conversione a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore.

Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Nei casi di cui sopra il DQA, acquisite le informazioni, provvede alla comunicazione delle evidenze alle autorità competenti ai fini autorizzativi.

Animali e prodotti animali

Nel caso di Animali e prodotti animali il DQA applica quanto previsto all'art. 38 del Reg.889/08 come di seguito riportato.

Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

- a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
- b) mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
- c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
- d) 6 settimane per le galline ovaiole

Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 20 di 36
---	--	--

Il periodo di conversione degli apiari non si applica nel caso di rinnovo degli apiari con sostituzione del 10% di api regine e sciami non biologici collocate in alveari con favi foglie e cere biologiche.

Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

7 Uso e validità della Certificazione dei prodotti

L'operatore certificato deve conformarsi a qualsiasi requisito che sia prescritto dallo schema di certificazione, e/o da DQA e/o da ACCREDIA relativo ai marchi e/o loghi di conformità e alle informazioni relative al prodotto.

Per il dettaglio dei requisiti previsti e i relativi provvedimenti e azioni intraprese in caso di utilizzo scorretto ed ingannevole si rimanda al Reg. 02, parte integrante del presente documento.

In questo paragrafo si fanno comunque alcune precisazioni:

- se la certificazione è rescissa (su richiesta del cliente) e/o revocata, l'autorizzazione all'utilizzo dei loghi, marchi e certificati di conformità viene automaticamente annullata.
- nel caso di sospensione della certificazione DQA controlla il corretto utilizzo dei loghi e marchi di conformità in detto periodo mediante visita ispettiva straordinaria ed eventualmente in caso di utilizzo scorretto mette in atto tempestivamente tutte le azioni necessarie e i provvedimenti previsti nei confronti degli operatori, le modifiche necessari ai documenti ufficiali di certificazioni alle informazioni al pubblico, alle autorizzazioni per l'utilizzo dei marchi, al fine di garantire che non ci sia alcuna indicazione che il prodotto continui a essere certificato.

DQA, aggiorna costantemente l'elenco degli operatori (RR-EA) rendendolo disponibile al pubblico e con le stesse modalità di aggiornamento e presentazione produce anche l'elenco dei prodotti certificati (RR_EP_Elenco dei prodotti certificati).

Nel contempo DQA rende disponibile al pubblico tramite il proprio sito internet www.dqacertificazioni.it sia la documentazione di sistema comprendente anche il presente regolamento, sia la documentazione normativa vigente.

Con tale modalità di diffusione, DQA intende mantenere aggiornati tutti i propri clienti in merito sia alle procedure di certificazione sia agli aggiornamenti normativi che possano influire sulle attività di certificazione.

Per ciò che attiene il periodo di validità del certificato rilasciato, questo viene indicato nel certificato e aggiornato costantemente nei due elenchi richiamati nel presente paragrafo.

7.1 L'etichettatura

Il DQA considera che un prodotto riporta i termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per i mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per i mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dalla normativa di riferimento.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 21 di 36
---	--	--

In particolare i termini elencati in allegato al Reg. CE 834/07, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal Reg. CE 834/07 o stabilite in virtù del medesimo.

Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di agricoltura biologica soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni del Reg. CE 834/07.

I termini di cui sopra non vanno utilizzati per i prodotti che non soddisfano le prescrizioni previste dal Reg. CE 834/07.

Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati nei marchi, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente, suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del Reg. CE 834/07.

Per ciò che attiene gli alimenti trasformati, questi possono usare i termini di cui sopra così come previsto dalla IO08 facente parte integrante del presente sistema.

Nella medesima Istruzione operativa, disponibile sul sito internet www.dgacertificazioni.it sono riportati sia le indicazioni obbligatorie previste dal Reg. CE 834/07 sia le modalità di utilizzo dei loghi di produzione biologica.

L’autorizzazione alla stampa delle etichette viene rilasciata dal DQA previa richiesta di autorizzazione così come da procedura riportata nel (MOD_STAMP_ETIC).

8 Modifiche alle regole del sistema di controllo

DQA può introdurre modifiche alle regole del sistema di controllo e al relativo tariffario, sulla base di verifiche ispettive Interne (cfr. PR02) e a seguito di modifiche ed aggiornamenti del quadro normativo.

Le suddette modifiche verranno comunicate a tutti gli operatori della filiera mediante apposita pubblicazione nel sito internet www.dgacertificazioni.it, in tale sede saranno anche dettagliate sia le modifiche effettuate sia i termini previsti per l’adeguamento.

Qualora l’operatore non riesca a rispettare quanto previsto dalle suddette modifiche dovrà procedere a richiedere il recesso dalla filiera.

Nel caso in cui non pervenga agli uffici DQA nessuna comunicazione in merito, DQA considererà le modifiche accettate.

La mancata attuazione delle disposizioni previste nei termini per l’adeguamento alla modifica, comporterà la sospensione o il ritiro della certificazione.

In caso di non accettazione da parte dell’operatore delle eventuali modifiche del tariffario proposte dal DQA, lo stesso ha facoltà di recedere dal sistema di controllo.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 22 di 36
---	--	--

9 Obblighi degli operatori controllati

Per ciò che attiene gli obblighi che gli operatori sottoposti a controllo devono rispettare sono riportati nel Reg. 01 – Regolamento per la certificazione di prodotto – facente parte integrante del presente regolamento.

Oltre a quanto riportato nel regolamento di cui sopra, nel presente paragrafo si rappresentano gli obblighi previsti per gli operatori della filiera BIO.

Gli operatori sottoposti a controllo devono:

- Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica;
- Utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità e/o equivalenza alle norme di riferimento;
- Al momento della richiesta della certificazione e presentazione della notifica di attività di produzione e/o richiesta di servizi con metodo biologico:
 - In caso di passaggio da altro OdC presentare notifica di variazione;
 - Comunicare l'eventuale precedente assoggettamento ad altro Organismo di controllo autorizzato e, nel caso, l'applicazione di sanzioni da parte dello stesso;
 - Comunicare il contemporaneo assoggettamento dell'unità di produzione al controllo di un altro Organismo autorizzato
 - Fornire evidenza dell'invio della notifica all'Autorità competente, ove applicabile.
- Conservare tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico per un periodo di 5 anni.
- Cessare immediatamente l'uso del certificato di conformità e/o equivalenza, del documento giustificativo, del marchio DQA e della pubblicità, nei casi seguenti:
 - Alla scadenza del periodo di validità del documento giustificativo;
 - In caso di non conformità che prevedano la soppressione e sospensione;
 - A seguito della mancata attuazione, entro la data fissata, delle disposizioni richieste nel caso di modifiche alle regole del Sistema DQA;
 - In tutti i casi di recesso volontario dal sistema di controllo e certificazione da parte dell'Operatore
- A seguito del recesso dal sistema dei controlli e/o presentazione ad altro Organismo di controllo di nuova notifica e/o richiesta di servizi, comunicare eventuali provvedimenti applicati da DQA, ed ancora in vigore, all'ente subentrante, e consentire all'ultimo ente di controllo l'accesso agli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico;
- Nella veste di acquirente: qualificare i fornitori secondo i seguenti principi:
 - Richiedere il documento giustificativo, il certificato di conformità, verificare sul sistema SIB la corrispondenza di detti documenti e mantenerne evidenza oggettiva;
 - In caso di filiere a rischio:
 - in qualità di Acquirente l'operatore deve Informare immediatamente il DQA delle transazioni in atto relative alle filiere a rischio; a seguito di suddetta informazione il DQA provvede a verificare la congruenza dei quantitativi

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 23 di 36
---	--	--

dichiarati ed i PAP annuali di produzione entro 10 gg. dalla ricezione dell'informativa;

- in qualità di fornitore l'operatore deve trasmettere ai loro clienti il documento giustificativo, il certificato di conformità ed informare il DQA provvede a verificare la congruenza dei quantitativi dichiarati ed i PAP annuali di produzione entro 10 gg. dalla ricezione dell'informativa

Per filiere a rischio si intendono:

- cereali soia e altre proteaginose (Ton. 40 per transazione con lo stesso operatore);
- olio extra vergine di oliva (Ton. 15 per transazione con lo stesso operatore);
- Pomodoro da industria (Ton. 300 per transazione con lo stesso operatore);
- riso (ton. 15 per transazione con lo stesso operatore).

Qualora l'Operatore utilizzi la certificazione in violazione agli obblighi di cui sopra, DQA fatta salva ogni altra azione, renderà pubblico sul proprio sito Internet, che l'operatore non ha più titolo per l'uso della certificazione.

9.1 Cambio dell'Organismo di controllo – Operazioni da parte del DQA

Il DQA nel caso in cui subentra ad altro OdC, provvede a:

- richiedere all'OdC precedente la dichiarazione liberatoria sulla idoneità aziendale contenente le informazioni minime individuate nel Documento Giustificativo e la seguente documentazione inerente l'operatore relativa all'attività di controllo e certificazione:
 - data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
 - programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
 - elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione;
 - indicazioni di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio;
 - situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
 - classe di rischio attribuita;
 - qualsiasi altra informazione utile.

Il DQA garantisce che in attesa della ricezione della dichiarazione liberatoria (entro 15 gg. dalla Notifica di Variazione) non venga emesso alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attestino il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa Europea.

Per assicurare la continuità delle attività dell'operatore, il documento giustificativo emesso dall'OdC precedente è considerato valido fino al rilascio del nuovo da parte di DQA.

RTSI verifica tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione, portando la risultanza di tali verifiche all'attenzione del CD.

Qualora il CD reputi necessario accedere ad informazioni e documentazione inerente l'attività di controllo e certificazione dell'OdC precedente, da mandato ad SA di presentare a quest'ultimo motivata richiesta.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 24 di 36
---	--	--

Nel caso di diniego di tali informazioni o nel caso di mancata ricezione della Dichiarazione Liberatoria entro i termini previsti dal DM 10017 del 03 maggio 2012, il DQA provvede a segnalare tali comportamenti alle Autorità Competenti.

Il DQA nel caso in cui ceda ad un altro OdC un operatore, al momento della ricezione della richiesta della Dichiarazione Liberatoria, procede come segue:

RTSI provvede a:

- verificare se l'operatore uscente abbia non conformità aperte:
 - o in caso affermativo, pone all'attenzione del CD la presenza di Non Conformità,
 - il CD analizzata la pratica, da mandato di comunicare entro 15 gg., i motivi che ostano al cambiamento di OdC e non procede al rilascio della Dichiarazione Liberatoria, sia all'Autorità competente per la Notifica di variazione che all'Autorità competente per la Vigilanza;
 - al momento della chiusura della Non conformità, porre all'attenzione del CD, le evidenze della chiusura, il quale successivamente provvede ad autorizzare il rilascio della Dichiarazione Liberatoria;
- in caso di assenza di non conformità aperte, comunicare a CD la conformità dell'operatore, il quale provvede ad autorizzare il rilascio della Dichiarazione Liberatoria.

Nel caso in cui il DQA riceva comunicazione di recesso da parte di un operatore, provvede a trasmetterla entro 30 giorni all' Autorità competente, accompagnandola con apposita dichiarazione contenente la data di decorrenza della cessazione del controllo.

10 Procedure di sorveglianza

Le attività di sorveglianza a seguito della concessione del Documento Giustificativo viene svolta da DQA tramite lo svolgimento di verifiche ispettive con lo scopo di verificare che il sistema aziendale continui a soddisfare le prescrizioni generali e le specifiche contenute nei Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e successive integrazioni e modifiche e che i prodotti immessi in commercio siano conformi alle caratteristiche previste dai suddetti regolamenti.

L'attività di sorveglianza annuale richiesta dalla normativa vigente è necessaria al fine di verificare la conformità del processo produttivo a partire dall'ultima ispezione effettuata.

Nei casi in cui l'operatore receda dal sistema di controllo senza permettere lo svolgimento della sorveglianza annuale obbligatoria, DQA potrà revocare la validità del documento giustificativo e dei documenti di certificazione emessi fino all'ultima verifica di sorveglianza valida.

Quando un operatore recede dal sistema di controllo DQA verifica l'avvenuto svolgimento della verifica di sorveglianza annuale, e nel caso, effettua la suddetta al fine di chiudere la posizione.

Le procedure di sorveglianza prevedono le seguenti due tipologie di visita:

- Visita di sorveglianza;
- Verifica di prodotto.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 25 di 36</p>
---	---	---

Qualora il DQA nella persona dell'RTSI all'atto della Pianificazione delle attività ispettive, constati che per ampiezza, complessità e dimensione delle attività dell'operatore da controllare le attività di verifica ispettiva non possano essere svolte in un'unica visita, programma le stesse in modo tale che, in più giornate, possano essere coperti tutti gli ambiti di attività in ogni fase di processo.

Nel caso in cui la durata del processo produttivo non consenta nell'ambito della visita annuale di verificare ogni fase del processo, il DQA sulla base di una specifica valutazione del rischio individua il momento più opportuno in cui effettuare la verifica ispettiva, tenendo conto dei punti critici del processo stesso, e prevedendo di verificare comunque almeno a livello documentale l'intero ciclo produttivo.

Nel corso della verifica l'ispettore DQA è tenuto a fornire evidenza oggettiva delle fasi di processo operative verificate.

Nelle eventuali visite di controllo aggiuntive o nelle successive visite annuali sarà cura del DQA accertare la conformità dell'intero processo produttivo alle norme di produzione biologica secondo un programma definito.

In fase di pianificazione, l'RTSI, oltre alle informazioni provenienti dall'analisi del rischio tiene conto di:

- specificità aziendale;
- natura dei processi produttivi;

Dove le unità produttive aziendali sono del tutto omogenee dal punto di vista strutturale e dei processi applicati (ad esempio diversi punti vendita della stessa catena di supermercati), l'RTSI può stabilire di effettuare una visita su un campione rappresentativo delle stesse.

Qualora si tratti però dell'ingresso di un nuovo operatore nel sistema di controllo biologico, si prevede un controllo fisico completo delle unità produttive nella loro totalità ed interezza.

10.1 Visita di sorveglianza

Le visite di sorveglianza sono svolte secondo le seguenti tipologie di ispezioni:

- Ispezioni annunciate: verifiche con preavviso inserite in una attività di carattere sistemico, programmata nel tempo, in base alla classe di rischio che permetta di pianificare l'intervento in maniera proporzionata all'obiettivo;
- Ispezioni non annunciate: verifiche senza alcun preavviso, aventi le stesse caratteristiche di quelle annunciate. Queste vengono definite in base all'analisi del rischio ossia effettuate a campione sulle aziende che hanno un rischio di accertamento della non conformità più elevato;

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 26 di 36</p>
---	---	---

- Ispezioni supplementari o mirate: nei casi in cui si sospetta la non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, dirette a prevenire rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologico, mirate e proporzionate all'obiettivo specifico.

Nel corso delle visite l'Operatore deve garantire la massima collaborazione all'ispettore DQA e qualora, nel caso di visite annunciate, non comunichi la sua assenza, si impegna a pagare i costi della visita.

Sempre nel caso di visite annunciate, l'Operatore ha comunque la possibilità di chiedere, motivandone le ragioni, le variazioni della data a DQA; DQA potrà provvedere ad accettare suddetta variazione solo nel caso in cui non comprometta la significatività della visita.

La comunicazione di richiesta, deve essere presentata al DQA entro e non oltre 5 gg dalla data di appuntamento; la comunicazione al di fuori dei tempi senza presentazione di date alternative potrà essere considerata da DQA un elemento comprovante la volontà di eludere i controlli.

Tutte le visite devono essere condotte in presenza del titolare della notifica o, in caso di sua assenza, in presenza di un suo delegato ufficialmente riconosciuto come facente veci.

10.2 Verifiche di prodotto

Le verifiche di prodotto hanno lo scopo di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche previste dai Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e successive integrazioni e modifiche.

A tale scopo gli ispettori DQA, devono attenersi alle procedure indicate nei riferimenti IO02, IO03 e a quanto riportato nel Decreto Ministeriale n.16954 del 29/10/2010.

- nelle aziende agricole e/o zootecniche prelevano, a seconda della coltura, del momento colturale e dell'andamento climatico e fitopatologico potenzialmente influente sulla corretta applicazione delle tecniche e dei prodotti ammessi, il campione di prodotto e/o materiale di origine vegetale e animale e/o di terreno;
- nelle aziende di preparazione – industrie alimentari: prelevano campioni di materia prima ingredienti di origine agricola e non oltre che di prodotti semilavorati o finiti.

11 Gestione delle Non Conformità

11.1 Modalità di accertamento della Non Conformità

A seguito di un rilievo evidenziato dall'ispettore e/o un operatore e/o da segnalazioni esterne, RTSI per tramite di RIR valuta la Non Conformità secondo quanto definito nell'Allegato I del D.M. 15962.

Per non conformità DQA intende il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 27 di 36
---	--	--

La valutazione compiuta da RTSI viene svolta ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) 834/07 in funzione della tipologia di non conformità riscontrata.

Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni, le misure previste da RTSI sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato la Non Conformità.

11.2 Misure adottate in caso di Non Conformità

11.2.1 Gestione Inosservanze

L'ispettore, al momento della verifica, se rileva una inosservanza segnala all'operatore la misura della diffida in conformità all'art. 4 del DM 18096 del 26/09/2014.

Qualora il DQA rilevi una inosservanza la pone all'attenzione del RTSI, il quale procede a verificare la congruità dell'evidenza ricevuta e comunica l'esito della valutazione al CD, il quale delibera in merito alla comunicazione all'operatore del provvedimento di diffida.

Il SA al fine dell'invio della suddetta comunicazione provvederà all'invio all'operatore mediante PEC entro 30 gg. dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o, negli altri casi, dalla data in cui il DQA è venuto a conoscenza, del provvedimento applicato.

Il provvedimento di diffida prevede un termine non superiore ai 60 gg. per il trattamento dell'inosservanza, e la presentazione delle eventuali proposte di azioni correttive.

Al momento della ricezione, entro i termini previsti, della proposta di azione correttiva, RIR verifica l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta l'eventuale proposta di azione correttiva, entro 20 gg. dalla ricezione della comunicazione.

La suddetta valutazione può essere effettuata mediante riscontro documentale, o, se autorizzato dal RTSI, effettuando una nuova vista ispettiva.

Al termine della attuazione dell'eventuale azione correttiva il DQA, nella persona del RIR verifica l'efficacia della stessa e ne da comunicazione a RTSI.

In caso di valutazione positiva del RIR, RTSI può confermare o dissentire nella valutazione; in caso di conferma il procedimento prosegue il normale iter, in caso di valutazione negativa RTSI ne da comunicazione per mezzo di SA all'operatore ed al RIR.

Qualora il RIR valuta negativamente l'efficacia del trattamento dell'inosservanza, comunica al RTSI la valutazione corredando la comunicazione con le motivazioni proposte per la non accettazione.

Il RTSI, qualora conferma la decisione del RIR, emette all'operatore una diffida definitiva.

Qualora la situazione risulti invariata RTSI comunica a RT la necessità di emettere il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.

In deroga a quanto descritto se l'operatore, in sede di verifica propone l'azione correttiva e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza questo viene valutato dall'ispettore che indica nel verbale di controllo sia la risoluzione della Non Conformità sia l'eventuale proposta di gestione dell'azione correttiva.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 28 di 36
---	--	--

La valutazione dell'efficacia dell'azione correttiva verrà effettuata dall'ispettore nella successiva verifica ispettiva.

L'ispettore a seguito della verifica invia, entro 15 gg dalla verifica ispettiva, una copia del verbale al DQA e una la consegna all'atto della visita al operatore verificato.

IL DQA nella persona di RIR riesamina il verbale ricevuto, nonché il ripristino della conformità, e nel caso di valutazione positiva il RIR provvede a validare la visita nel sistema informativo interno al DQA, nel caso di esito negativo, RIR propone a RTSI il verbale segnalando le non conformità che hanno portato alla valutazione negativa della visita e RTSI emette l'adeguato provvedimento (cfr. Tabella non conformità) che sarà poi trasmesso tramite PEC all'operatore entro 5 gg dalla ricezione del verbale di controllo da parte di RIR.

L'operatore in tal caso deve comportarsi come sopra descritto.

Nel caso in cui l'inosservanza non venga risolta nei tempi indicati dal DQA applica una diffida ultimativa con una scadenza di pari durata rispetto alla prima.

Qualora la situazione risulti invariata RTSI comunica a RT la necessità di emettere il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche.

RT entro 5 gg. giorni a seguito della valutazione, provvede a comunicare all'operatore la decisione intrapresa.

11.2.2 Gestione Irregolarità

L'ispettore, al momento della verifica, se rileva una irregolarità invia tempestivamente, una copia del verbale al DQA e una la consegna all'atto della visita all' operatore verificato.

RIR riceve il Verbale dall'ispettore e, qualora confermi l'irregolarità, trasmette a RTSI la proposta di irregolarità.

RTSI comunica al CD la presenza dell'irregolarità.

Il CD emette il provvedimento, entro e non oltre i 5 gg. dalla data di ricezione del verbale o dalla data in cui il DQA ne è venuto a conoscenza e da mandato ad SA di trasmetterlo all'operatore tramite PEC entro 3 gg. dall'emissione del provvedimento.

L'operatore, una volta ricevuta la notifica del provvedimento, qualora il prodotto fosse già stato commercializzato, deve comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attiva gli opportuni adempimenti e l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre i 5 gg. dalla ricezione.

Qualora non fosse possibile (effettuare gli opportuni provvedimenti relativi al prodotto), l'operatore è tenuto a darne immediata comunicazione tramite PEC al DQA e/o agli appositi uffici territoriali dell'ICQRF.

In ogni caso, l'operatore è tenuto a presentare, entro 20 gg. dalla notifica del provvedimento, le proposte di azioni correttive e a fornire prova oggettiva a DQA sia delle eventuali azioni intraprese, sia delle comunicazioni effettuate verso i propri clienti.

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 29 di 36
---	--	--

Il RTSI verifica, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, il rispetto delle disposizioni del provvedimento e l'efficacia del trattamento valutandone l'azione correttiva mediante un riscontro documentale o, se necessario, effettuando una nuova verifica ispettiva.

Il CD emette un nuovo documento giustificativo e un nuovo certificato di conformità entro 30 gg. dalla data del provvedimento di RTSI, oppure qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 gg. dall'esito dello stesso.

11.2.3 Gestione delle Infrazioni

L'ispettore, al momento della verifica, se rileva una infrazione invia tempestivamente, una copia del verbale al DQA e una la consegna all'atto della visita all'operatore verificato.

RIR riceve il Verbale dall'ispettore e, qualora confermi l'infrazione, trasmette a RTSI la proposta di infrazione.

RTSI comunica al CD la presenza dell'infrazione.

Il CD emette il provvedimento, al massimo entro 5 gg. dalla ricezione del verbale, e da mandato ad SA di trasmetterlo tramite PEC entro e non oltre i 3 gg. all'operatore che lo deve attuare con immediatezza.

La sospensione della certificazione o l'esclusione dell'operatore si applicano dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora quest'ultimo preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalle pubblicità, vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 5 comma 2 del DM 18096/14.

In ogni caso, l'operatore è tenuto a presentare, entro 20 gg. dalla notifica del provvedimento, le proposte di azioni correttive e a fornire prova oggettiva a DQA sia delle eventuali azioni intraprese, sia delle comunicazioni effettuate verso i propri clienti.

Il RTSI verifica, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, il rispetto delle disposizioni del provvedimento e l'efficacia del trattamento valutandone l'azione correttiva mediante un riscontro documentale o, se necessario, effettuando una nuova verifica ispettiva entro il termine del periodo di sospensione.

Il CD emette, se del caso, un nuovo documento giustificativo e un nuovo certificato di conformità entro 30 gg. dalla proposta di RTSI, oppure qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 gg. dall'esito dello stesso.

11.2.4 I provvedimenti

Qualsiasi comportamento da parte delle aziende controllate che configuri palese violazione di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente prevede, da parte di DQA, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- diffida: misura applicata in caso di inosservanza da parte dell'operatore e consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta;



Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO

*in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE
889/08 e s.m. e i*

Reg.07

Ed.03 Rev. 04
Data 05.03.2018

Pag. 30 di 36

- soppressione delle indicazioni biologiche: comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità;
- soppressione cautelativa: DQA srl in tutti i casi di fondati sospetti, ai sensi dell'art. 91 par.2 del Reg. CE 889/2008, in attesa di ulteriori indagini e della conclusione dell'iter istruttorio, prima di attivare l'iter, notifica tramite PEC all'Operatore lo stato di "indagine in corso" con la comunicazione del divieto di commercializzare, con i riferimenti al metodo biologico, il prodotto oggetto di indagine. La durata di tale provvedimento cautelare è da contenersi entro i 30 giorni, eventualmente prolungabili per ulteriori 30 giorni solo per giustificati motivi. Il decorso del tempo di vigenza del provvedimento è sospeso qualora l'indagine e/o l'istruttoria dell'o.d.c. necessitino di attività e/o documenti che l'operatore è chiamato a compiere o a fornire. L'interruzione vige dal giorno della richiesta di collaborazione al giorno di suo esaustivo soddisfacimento. La sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che implicino una non piena disponibilità di prodotto implica l'adozione di una soppressione cautelativa del prodotto; il termine di cui sopra inizia a decorrere dal giorno di revoca o risoluzione delle necessità cautelari dell'autorità giudiziaria procedente;
- sospensione della certificazione: può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) un o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva, qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività produttive.

La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con le indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato.

Resta inteso che durante il periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare l'applicazione delle disposizioni previste dal reg. 834/07.

- esclusione dell'operatore: consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte del DQA e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dagli elenchi degli operatori biologici;
- reiterazione: la reiterazione è una condizione per cui un operatore, che ha commesso una determinata NC all'interno di una specifica Area di attività, pur avendo risolto la non conformità con opportuni trattamenti e azioni correttive, ripete nuovamente la NC nella medesima Area di pertinenza. Tale evento, comporta automaticamente per l'Operatore l'applicazione di un provvedimento di grado superiore;
- mancato rispetto dei provvedimenti: il mancato trattamento della non conformità da parte dell'operatore nei termini previsti dal provvedimento stesso, comporta una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata;
- inadeguatezza dell'azione correttiva: nel caso in cui durante la verifica ispettiva l'ISP rileva una non corretta applicazione delle azioni correttive previste o il RTSI ritiene non efficace l'azione correttiva attuata, il RTSI richiede all'Operatore inadempiente la formulazione e attuazione di nuove azioni correttive e valuta l'opportunità di apertura di un nuovo iter di provvedimento a carico dello stesso;

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 31 di 36</p>
---	---	---

In caso di accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo, DQA, nell'ambito della sua attività istituzionale, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la verifica ispettiva.

11.2.5 Le comunicazioni

DQA comunica i provvedimenti rilevati con le modalità e tempi stabiliti ai §§ 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3, inoltre comunica senza indugio e entro 5 gg lavorativi dalla data di adozione della misura di irregolarità ed infrazione, agli organi preposti il provvedimento emesso contenente la Non conformità rilevata e la relativa misura applicata.

Inoltre, il DQA si impegna a comunicare nel primo giorno lavorativo di ogni mese al Mipaaf, alle Regioni autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando i moduli di comunicazione allegati al presente documento e corrispondenti, per informazioni, agli allegati II e III del DM 15962 del 20 dicembre 2013.

Le segnalazioni in ingresso dall'esterno sono gestite da DQA secondo i seguenti criteri:

- qualora ve ne siano i presupposti, DQA a seguito di segnalazioni di gravi NC a carico dei propri Operatori e segnalazioni provenienti dalle Autorità competenti e/o Accredia e/o altri Organi Ufficiali preposti, si riserva la possibilità di sospendere e/o revocare la Certificazione;
- qualora le segnalazioni provengano da parte degli stati membri o da parte di altri OdC, DQA effettua tutti gli accertamenti del caso fornendo le dovute risposte alla parte richiedente, e qualora accerti situazioni di NC, applica uno dei provvedimenti sopra descritti.

Tutte le suddette comunicazioni vengono effettuate, come previsto dal DM 271 del 12.03.2015, tramite caricamento nella BDV.

11.3 I controlli rinforzati

Il DQA, nelle situazioni di seguito indicate mette in atto controllo rinforzato:

- operatori che rientrano nella direttiva ministeriale 13318 del 3 luglio 2015;
- operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione);
- operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- in casi di particolare gravità, a richiesta dell'autorità competente;
- operatori oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi;
- operatori che passando a DQA erano sottoposti a Piano di sorveglianza nel precedente OdC;
- operatori esclusi dal sistema all'atto del rientro, in tal caso il Piano rinforzato ha durata fino al recupero della completa affidabilità dell'operatore;
- operatori che appartengono a filiere per le quali le Autorità competenti prescrivono i piani rinforzati.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 32 di 36</p>
---	---	--

Al verificarsi di tali situazioni, RTSI propone a RT specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

1. una visita ispettiva immediata presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
2. ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dal RTSI e convalidato da RT sulla base della procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera; nella valutazione di un operatore sono individuati, per i fattori applicabili, i livelli di rischio specifici (uno per ogni fattore). Per Operatori con attività multiple (vedi tabelle dell'allegato 1), l'esercizio è ripetuto per le diverse attività. In questi casi la pianificazione dei controlli e dei campionamenti avviene considerando le diverse attività in maniera separata.

In tale periodo il DQA applica il sistema di certificazione basato sulla dichiarazione di conformità di ogni singolo lotto.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all'importatore che avrà cura di comunicare al DQA, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto.

L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

Il DQA non applica misure di controllo rinforzato all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. Qualora quest'ultimo non fosse un operatore controllato dal DQA, il DQA nella persona di RT provvederà ad effettuare la segnalazione all'OdC di pertinenza.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

Essendo tali misure connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori, è previsto che questi ultimi non potranno cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle stesse.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato sono di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, il DQA inserirà l'operatore nella classe di rischio più alta.

Il DQA comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1).

	Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO <i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i>	Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 33 di 36
---	--	--

Il DQA comunica via PEC, all'operatore, all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

I costi per le suddette procedure sono a carico degli operatori sottoposti a controllo, così come previsto dal Tariffario DQA alla voce verifiche supplementari.

12 Procedure per i reclami e i ricorsi

12.1 Il reclamo

Il reclamo è la manifestazione d'insoddisfazione del Licenziatario rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici e di qualità delle prestazioni svolte dall'Organismo di Certificazione DQA.

Il reclamo è preso in carico dal RT che provvede a analizzare la situazione d'insoddisfazione descritta e dare una risposta scritta al reclamante entro trenta giorni dal ricevimento.

DQA identifica i reclami come di seguito riportato:

- Contestazione alla relazione di ispezione: l'Operatore, presso la quale è stata effettuata la verifica ispettiva, nel caso non concordi con la valutazione dell'ISP, deve riportare e sottoscrivere nella *Check List* di ispezione le motivazioni del suo dissenso;
- Reclami attinenti l'attività di DQA: DQA, nel ruolo di RQ analizza tutti i reclami ricevuti ed attinenti alla propria attività così come previsto nel PR01;
- Reclami giunti all'operatore: l'operatore deve mantenere registrazioni di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile all'ISP in occasione delle visite. ISP è tenuto a registrare i reclamo dell'operatore nella *Check list* di verifica. Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità delle produzioni ottenute con riferimento alla normativa dell'agricoltura biologica, devono essere immediatamente comunicati dall'Operatore a DQA

12.2 I ricorsi

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate dal CD del DQA nell'ambito delle attività di verifica e certificazione.

Il soggetto controllato al quale sia stato applicato un provvedimento di non conformità ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni l'Organismo di Certificazione DQA mediante ricorso al Comitato Ricorsi (CR).

Il Comitato Ricorsi, opera secondo quanto previsto nel Reg.04 del OdC e nella PR01.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 34 di 36</p>
---	---	---

13 Attività di prova (verifiche analitiche)

DQA, ai fini dello svolgimento delle attività di prova e analisi, utilizza laboratori qualificati secondo le modalità riportate nella PR07, ed inseriti nell'elenco predisposto dal Mipaaf di cui al DM 2592 del 12.03.2014.

DQA, in ogni caso, rimane l'unico titolare e responsabile legale delle analisi.

DQA, all'atto del prelievo informa l'Operatore circa il laboratorio utilizzato per l'effettuazione delle analisi; l'operatore potrà ricusare in forma scritta e motivata l'utilizzo del laboratorio prescelto.

Eventuali obiezioni espresse dall'operatore e le relative motivazioni sono verbalizzate all'atto del prelievo dal ISP e successivamente comunicate al RIR che dovrà decidere circa la possibilità di accettare la richiesta.

La richiesta si ritiene accettabile nei caso in cui esista formale evidenza dei conflitti dissidi/controversie/disaccordi in atto o trascorsi tra le parti.

L'esito delle analisi viene comunicato all'operatore entro 5 gg. lavorativi dalla ricezione da parte del DQA del RdP.

13.1 Aspetti relativi ai risultati analitici

Al fine di garantire l'affidabilità delle prove analitiche e i diritti degli operatori, il DQA attua le seguenti procedure:

1. L'ISP preleva i campioni secondo quanto descritto nelle istruzioni operative previste dal DQA ed elaborate nel rispetto della normativa di riferimento applicabile e delle indicazioni fornite dall'autorità competente;
2. L'ISP all'atto del campionamento redige in triplice copia il Verbale di prelievo controfirmato dall'operatore (o qualora avvenga presso il mercato la firma sarà del cliente o si alleggerà la prova di acquisto), una delle quali viene lasciata all'operatore, la seconda viene inviata ai laboratori di analisi, mentre la terza viene consegnata al DQA nella persona del RIR;
3. Il campione viene prelevato in quattro aliquote, delle quali:
 - a. Una viene destinata al laboratorio per la prima prova;
 - b. Un contro campione viene rilasciato all'operatore per la contro prova eventuale;
 - c. Due vengono inviate al laboratorio che le conserva per conto di DQA, al fine di eventuali prove atte a dirimere controversie così trattate.
 - i. Qualora l'esito della prima prova risulti conforme – l'indagine si conclude e non vengono utilizzate altre aliquote;
 - ii. Qualora l'esito della prima prova non risulti conforme:
 1. Il laboratorio effettua nuova analisi su prima aliquota e trasmette al DQA le due misure:
 - a. il DQA comunica all'operatore i risultati analitici prescrivendo a scopo cautelativo il confinamento della partita fino al



Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO

*in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE
889/08 e s.m. e i*

Reg.07

Ed.03 Rev. 04

Data 05.03.2018

Pag. 35 di 36

- termine dell'indagine e richiede all'operatore eventuali informazioni utili all'indagine;
- b. l'operatore entro dieci giorni dalla ricezione della notifica può richiedere la seconda prova su un contro campione del DQA presso altro laboratorio individuato in accordo tra DQA e operatore;
 - c. se l'operatore non richiede la prova sul contro campione, il DQA procede con il provvedimento.
- iii. Se l'esito della seconda prova non è conforme, il DQA richiede all'operatore di descrivere le cause che hanno portato al verificarsi della non conformità, e procede con il provvedimento;
 - iv. Se l'esito della seconda prova è conforme il DQA, non applica alcun provvedimento, in quanto ritenuta dirimente;
 - v. L'operatore può nominare un perito di parte nello svolgimento della seconda prova e di scegliere di effettuare le prove in laboratori diversi da quelli convenzionati con DQA purché si rivolga a laboratori iscritti nell'elenco Mipaaf.
4. Tutti i campioni prelevati, sono posti in contenitori adeguati a garantire protezione da contaminazione e danni da trasporto e sono sigillati al momento del prelievo;

13.1.1 Valutazione analitica

Il DQA al fine di oggettivizzare le attività analitiche e definire se la causa di una eventuale positività si possa attribuire all'uso volontario o alla contaminazione accidentale, utilizza le soglie numeriche riportate nell'allegato 2 del RT-16.

14 Pubblicazione del Sistema di certificazione

Il sistema di pubblicazione DQA è descritto nel presente documento, che viene reso disponibile a tutti gli Operatori interessati alla certificazione ed alle Amministrazioni Pubbliche Nazionali e/o Regionali che ne facciano richiesta in conformità e/o equivalenza a quanto stabilito dai Regg. 834/07 e 889/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e dalle relative Norme Nazionali di attuazione.

Il presente documento viene messo a disposizione di tutti gli operatori al momento della richiesta di ingresso nel sistema dei controlli mediante la pubblicazione sul sito internet www.dqacertificazioni.it e la sottoscrizione da parte dell'operatore della Richiesta/Contratto di assoggettamento (MOD_ASS_BIO) attesta la presa visione da parte dell'operatore delle documentazioni di sistema richiamate nel documento stesso.

Per la pubblicazioni delle informazioni inerenti il Sistema dei Controlli e delle integrazioni e modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e relativa al sistema in equivalenza, viene impiegato il sito www.dqacertificazioni.it.

	<p align="center">Regolamento Tecnico per la Certificazione BIO</p> <p align="center"><i>in conformità e/o equivalenza al Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e s.m. e i</i></p>	<p>Reg.07 Ed.03 Rev. 04 Data 05.03.2018 Pag. 36 di 36</p>
---	---	--

15 Documenti Applicabili

- Reg. 01 – Regolamento per la Certificazione di Prodotto
- Reg. 02 – Regolamento per l'uso del Marchio o loghi
- Reg. 03 – Regolamento del Comitato di Indirizzo ed Imparzialità
- Reg. 04 – Regolamento del Comitato Ricorsi
- Reg. 05 – Regolamento del Comitato di Delibera
- PR01 – Procedura di Gestione dei Reclami, Ricorsi e Contenziosi
- PR06 – Procedura delle Verifiche Ispettive
- IO08 – Procedura per l'etichettatura BIO
- MQ – Manuale della Qualità